



COMUNE DI BEVILACQUA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Reg. delibere n. 2 del 19-02-2021

Oggetto: Approvazione regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **diciannove** del mese di **febbraio** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze, premesse le formalità di Legge si è riunito in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica, di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Falamischia Fosca	P	Moro Paola	P
Gonzato Paola	P	Donadello Mattia	A
Baldrani Stefano	P	Buffo Daniela	P
Bordin Nicola	P	Lorenzetti Mauro	A
Girlanda Francesca	A	Mossa Giuseppe	P
Spiazzi Marco	P		

Partecipa all'adunanza, con funzioni consultive e di assistenza, il Segretario Comunale, dr. De Pascali Alessandro.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente Falamischia Fosca, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e



COMUNE DI BEVILACQUA

deliberare sull'oggetto sopraindicato, depositato 48 ore prima della seduta nella sala delle adunanze.



Oggetto:

Approvazione regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Il Sindaco relaziona sull'argomento riguardante il canone unico patrimoniale, in vigore dal 1.1.2021, che accorpa il tributo dell'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa/canone sull'occupazione del suolo pubblico. Afferma che è necessario quindi sostituire e disciplinare il nuovo canone, al fine di garantire l'equilibrio collegato al gettito dell'entrata.

Mossa: chiede se il regolamento è stato elaborato come Comune o con altri enti locali.

Sindaco: chiarisce che il canone è di pertinenza del solo Comune di Bevilacqua, e che il regolamento è stato adattato alla situazione specifica del Comune.

A questo punto, non essendoci altri interventi, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore;

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto che è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei settori competenti;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Con votazione palese per alzata di mano espressa nelle forme di legge:

Presenti n. 8

con voti: - favorevoli: n. 7

- contrari: n. //

- astenuti n. 1 (Mossa)

DELIBERA

1. **Di approvare** integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Il Presidente, rilevata l'urgenza, pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 8

con voti: - favorevoli: n. 7

- contrari: n. //

- astenuti n. 1 (Mossa)



DELIBERA

1. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Viene quindi disposta una sospensione della seduta (ore 20.48) per consentire lo svolgimento della riunione della Giunta comunale per la deliberazione delle tariffe del canone unico patrimoniale.



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 19-02-2021

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 "*A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*";

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. "*Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*";

Viste la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della legge 160 del 2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*



- b) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."*

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti:

- Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del decreto legislativo n. 507/93, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 11/8/1994 e s.m.i.;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del decreto legislativo 507/93, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/02/1996 e s.m.i.;

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019: *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe."*;

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;



Ritenuto di proporre l'approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, allegato alla presente per farne parte sostanziale;

Visti:

- l'articolo 151 del decreto legislativo n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del decreto-legge 34/2020 che stabilisce che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 che differisce al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali,
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione della deliberazione;

Vista la circolare 2/DF del 22/11/2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto inoltre che:

- con contratto Rep. n. 1357/Segretario comunale, sottoscritto in data 12/06/2019, è stata affidata in concessione la gestione del servizio di riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 2019/2023 alla ditta ICA Srl di La Spezia;
- nel Comune di Bevilacqua la gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è sempre stata gestita direttamente;
- l'art. 1 della Legge n. 160/2019 che, dal comma 816 al comma 847, disciplina il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa/canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;

Vista la Risoluzione n. 9/DF del 18/12/2020 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ad un quesito posto da un Comune che fino al 2020 ha dato in concessione la gestione dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ad un soggetto esterno e ha mantenuto la gestione interna della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ritiene che "nulla



esclude che, sulla base della disposizione di cui al predetto comma 846 e di quanto innanzi affermato in merito alla duplicità del presupposto del canone (commi 819 e 820), il Comune possa mantenere detta distinzione”.

Ritenuto che, in sede di prima applicazione, al fine di evitare l'aggravio degli adempimenti nei confronti dei contribuenti e al contempo per ottemperare ad esigenze di efficienza economica e di semplificazione, il canone unico debba essere gestito:

- ❖ relativamente alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della legge 160/2019 (**occupazione spazi**), in forma diretta da parte del Comune;
- ❖ relativamente alla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1 della legge 160/2019 (**diffusione messaggi pubblicitari**), in concessione ad un operatore selezionato tra quelli iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - cosiddetto Albo dei Concessionari - o tra gli Operatori Economici che dimostrino il possesso di equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi sede in altro Stato membro dell'Unione Europea, a norma dell'art. 52, comma 5, lett. b), n. 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; l'affidamento in concessione riguarda la gestione ordinaria, le attività di accertamento e la riscossione coattiva del canone. Attualmente la gestione è affidata alla ditta ICA Srl di La Spezia, giusto contratto Rep. n. 1357 del 12/06/2019;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 10/02/2021, agli atti ns. prot. nr. 950 del 15/02/2021, allegato alla presente, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che la presente proposta è stata oggetto di discussione nella seduta della Commissione Regolamenti del 12/02/2020, che si è espressa favorevolmente;

Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'articolo 42, comma 2, lett. f) del D.lgs. 267/2000;

SI PROPONE

1. **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. **di approvare** il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, allegato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;



3. **di disporre** che la gestione del canone venga attuata con le seguenti modalità:

a) relativamente alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della legge 160/2019 (**occupazione spazi**), in forma diretta da parte del Comune;

b) relativamente alla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1 della legge 160/2019 (**messaggi pubblicitari**), in concessione ad un operatore selezionato tra quelli iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - cosiddetto Albo dei Concessionari - o tra gli Operatori Economici che dimostrino il possesso di equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi sede in altro Stato membro dell'Unione Europea, a norma dell'art. 52, comma 5, lett. b), n. 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; l'affidamento in concessione riguarda la gestione ordinaria, le attività di accertamento e la riscossione coattiva del canone. Attualmente la gestione è affidata alla ditta ICA Srl di La Spezia, giusto contratto Rep. 1357 del 12/06/2019;

4. **di procedere** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

5. **di stabilire** che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono a far data dal 1° gennaio 2021;

6. **di dichiarare**, con separata e successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. stante l'urgenza di darvi esecuzione.



PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto della proposta: Approvazione regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Regolarita' Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 15-02-21

Il Responsabile del servizio
F.to Menini Nicoletta

Regolarita' Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 15-02-21

Il Responsabile del servizio
F.to Vicentini Maria Luisa



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Reg. delibere n. 2 del 19-02-2021

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esenzione pubblicitaria.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
f.to Falamischia Fosca

Il Segretario Comunale
f.to dr. De Pascali Alessandro



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 19-02-2021

Oggetto: Approvazione regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Nr. 91 Reg. Pubbl.

La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune (ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00) dal 05-03-2021 al 20-03-2021.

Bevilacqua, li 05-03-2021

L' INCARICATO
f.to Menini Nicoletta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Bevilacqua, li 05-03-2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Menini Nicoletta